

PROTOCOLLO D'INTESA

A TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA' NELL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' GIUDIZIARIE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI IN RELAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE

TRA

TRIBUNALE DI VELLETRI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI

CAMERA PENALE DI VELLETRI

VISTI

gli articoli 2,3,24 37 e 51 della Costituzione italiana;

gli articoli 2,3,137 e 141 del Trattato CE come modificati dal Trattato di Lisbona;

la Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;

il D.Lgs del 26 Marzo 2001 n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, e successive modificazioni;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14 Ottobre 2005, che riconosce ai padri libero-professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla madre;

il D. Lgs. Del 30 Maggio 2005 n. 145 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;

Il D.Lgs. dell'11 Aprile 2006 n. 198 c.d. "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna";

la L. del 24 Febbraio 2006 n. 104 in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;

il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 Luglio 2007 circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 D.Lgs n. 151/2001 a tutela e a sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte nella gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26 della Legge 8 Agosto 1995 n. 335;

il D. Lgs n. 5 del 25 Gennaio 2010 che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE;

il Codice Deontologico Forense;

l'art. 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC, nel testo valutato idoneo dalla Commissione di garanzia il 13 Dicembre 2007;

la Raccomandazione formulata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 23 Ottobre 2013 e gli indirizzi espressi dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense

PREMESSO

che le parti firmatarie del presente Protocollo, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle competenze:

- condividono l'esigenza di intervenire per assicurare un'effettiva tutela della maternità e della paternità, a cui sono equiparate l'adozione nazionale ed internazionale, e l'affidamento familiare, anche ai fini di garantire una reale parità tra uomini e donne nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense;
- riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa di donne e uomini;
- affermano la necessità di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e le politiche di pari opportunità;
- intendono adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e di paternità ed alla realizzazione dei principi di parità tra uomo e donna.

Tutto ciò premesso

Il Tribunale di Velletri, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, l'Ufficio del Giudice di Pace di Velletri, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri e la Camera Penale di Velletri, promotrice ed ispiratrice del Protocollo *de quo*, si impegnano a porre in essere ogni attività utile e necessaria per promuovere le pari opportunità e la tutela della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie, dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense:

- 1) nell'ambito delle rispettive competenze ed in ragione dei ruoli attribuiti, si impegnano a promuovere e diffondere i contenuti del presente Protocollo d'intesa ai fini della valutazione dello stato di gravidanza e delle gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, quale motivo di rinvio dell'udienza o di trattazione del processo ad orario specifico;
- 2) in particolare, la richiesta di rinvio dell'udienza per stato di gravidanza o di maternità rientra nell'esercizio di un diritto che dipende dalla libera volontà di scelta della professionista interessata. In adesione ai principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte Cassazione nella sentenza n. 4909/2015 del 18 Dicembre 2014, il difensore potrà chiedere il rinvio dell'udienza, a cui avrà

diritto, quale espressione della tutela assicurata alla lavoratrice madre dall' art. 37 Cost., con sospensione dei termini di prescrizione per tutto il periodo del differimento dell'udienza;

3) nel periodo corrispondente al congedo di maternità stabilito dal D. Lgs. n. 151/2001 e succ. mod. e/o integr., (ossia nel periodo compreso tra i due mesi antecedenti alla data presunta del parto ed i tre mesi successivi, ovvero – a scelta della lavoratrice madre interessata - nel mese antecedente alla data presunta del parto e dei quattro successivi), su richiesta dell'avvocatessa, previa presentazione del certificato medico attestante la data presunta del parto, o il certificato di nascita del neonato, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, il Giudice disporrà il rinvio dell'udienza a data successiva con sospensione dei termini di prescrizione per l'intero periodo compreso tra l'udienza rinviata e quella successiva. La richiesta del difensore va in tal caso qualificata quale esercizio di un diritto costituzionalmente garantito e, ai fini della sospensione della prescrizione, come richiesta contemplata dall'art. 159 co. 1 n. 3) prima parte c.p., trattandosi di sospensione del procedimento su richiesta del difensore. Quanto premesso risulta essere un'applicazione dei principi contenuti nell'art. 37 Cost., e nella sentenza della Suprema Corte riunita a Sezioni Unite, n. 4909/2015 del 18 Dicembre 2014. Il Giudice curerà di contenere il rinvio, compatibilmente con le esigenze del ruolo, al periodo corrispondente al congedo di maternità come sopra richiamato, dovendosi comunque assicurare, anche nell'interesse dell'imputato, il rispetto dei principi di speditezza e celerità del processo.

4) nel periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 del D. Lgs. n. 51/2001, la richiesta di rinvio dell'udienza promossa dall'avvocatessa interessata, sarà presa in considerazione dal Giudice come istanza di legittimo impedimento e se adeguatamente documentata, verrà accolta con sospensione dei termini di prescrizione non oltre sessanta giorni eccedenti il periodo dell'impedimento;

5) in ogni caso, il rinvio concesso non potrà essere inferiore al periodo di astensione obbligatoria nell'ipotesi di cui al punto 3) di congedo per maternità (salvo diversa richiesta dell'interessata), o a quello indicato nel certificato medico nell'ipotesi di cui al punto 4);

6) al di fuori dei casi indicati ai precedenti punti 2), 3) e 4), le gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, e la condizione di allattamento, sono presi in considerazione dal Giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico, o di rinvio dell'udienza, qualora riferite al genitore avvocato che ne abbia la cura prevalente e non sia possibile provvedere altrimenti all'assistenza del figlio;

7) ai fini di cui al precedente punto 6) l'avvocatessa dovrà presentare apposita istanza al Giudice procedente, allegando un certificato medico dal quale risulti lo stato di allattamento, o la patologia del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 445/2000;

8) al fine di agevolare l'attività professionale delle avvocatesse in stato di gravidanza o nel periodo del puerperio, ed affinché possano provvedere alle gravi necessità dei figli come sopra documentate, il Giudice concederà alle stesse la precedenza nella trattazione delle udienze e privilegerà la trattazione del processo ad orario specifico;

9) il personale degli uffici giudiziari e gli avvocati, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, daranno la precedenza all'avvocatessa in stato di gravidanza, o che adduca ragioni di


urgenza legate all'allattamento, o ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita, o ad altre gravi necessità dei figli.

Nei procedimenti con imputati sottoposti a custodia cautelare il difensore, prima di chiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 304 c.p.p., informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento.


Nei procedimenti che presentano particolari ragioni di celerità, l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tener conto di ogni altro interesse in conflitto e dei relativi termini processuali.

Velletri, 8 marzo 2017


Il Presidente del Tribunale di Velletri




Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri per il quale interviene il dott. Giuseppe Patrone Sostituto Delegato




Il Coordinatore dei Giudici di Pace di Velletri



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Velletri per il quale interviene l'Avv. Chiara Fagiolo Consigliere Delegato alla firma



Il Presidente della Camera Penale di Velletri per il quale intervengono l'Avv. Aurelia Panetta e l'Avv. Sabrina Lucantoni Consiglieri del Direttivo Delegati dal Presidente



Il Coordinatore dell'Ufficio Gip - Gup per delega del quale interviene la dott.ssa Isabella De Angelis.

